

Alle Istituzioni scolastiche

Agli organi di stampa

Dal 1 gennaio 2024, grazie al nuovo Codice dei contratti pubblici, potrebbe nascere la figura del Direttore amministrativo come sostenuto da ANIEF

Com'è ormai noto, dal 1 gennaio 2024 è in vigore la disciplina relativa alla digitalizzazione delle procedure relative ai contratti pubblici dettata dal nuovo Codice di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Senza voler riprendere punto per punto le singole disposizioni, è bene soffermarsi sulle competenze ora meglio definite: la figura del Dirigente scolastico è in primo piano, anzi, precisamente, è l'unica figura competente ad agire come responsabile dell'attività negoziale dell'Istituto. Si definiscono nettamente i contorni del "chi fa cosa, dove, come": il Dirigente, titolare delle funzioni definite dal D. Lgs. n. 165/2001, le esercita presso le varie piattaforme digitali di approvvigionamento accedendovi tramite identità digitale.

Ecco che la prassi seguita dalla maggior parte degli Istituti di far utilizzare al Direttore o all'Assistente amministrativo di turno le credenziali del Dirigente, diventata quasi una consuetudine nel senso giuridico del termine (ossia un comportamento seguito nella convinzione della sua obbligatorietà), non ha più modo di esistere.

E ora...che si fa?

Per una realtà anomala come la scuola (che ama definirsi più delicatamente "sui generis"), dove la gestione amministrativo-finanziaria è sempre stata relegata ad attività secondaria, prendere atto di doversi definire come una pubblica amministrazione a tutti gli effetti non sarà senz'altro semplice, soprattutto quando l'attività prettamente dirigenziale è stata di fatto delegata per anni ad altre figure. Ma la scuola è una pubblica amministrazione e, come tutte le pubbliche amministrazioni, segue la normativa sui contratti pubblici.

Andiamo dunque ad approfondire cosa prevede tale normativa quanto alle procedure amministrative dirette alla stipula dei contratti pubblici, per il caso in cui partecipino più figure oltre al dirigente responsabile.

L'art. 45 del Codice prevede che le funzioni tecniche esercitate dai dipendenti che partecipano alle procedure sono remunerate con oneri "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"; tali risorse sono stabilite "in misura non superiore al 2 per cento¹ dell'importo

¹ Precisamente: "3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che

dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento (...) Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite (...) è aumentato del 15 per cento”.

Prevede, altresì: *“È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.”*

A completamento della disciplina, l'allegato I.10 elenca le funzioni tecniche da retribuirsi, tra cui rilevano:

- “– Programmazione della spesa per investimenti;*
- Responsabile unico del progetto;*
- Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)*
- Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- Redazione del progetto esecutivo;*
- Predisposizione dei documenti di gara;*
- Collaudo tecnico-amministrativo;*
- Regolare esecuzione;*
- Verifica di conformità”.*

Il Codice vigente, pertanto, conferma il riconoscimento economico già previsto precedentemente per le funzioni tecniche coinvolte nelle procedure in questione, semplificandone la disciplina. Come esposto nella Relazione al Codice, la *ratio* di *“una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio”* si individua nello *“stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni”*. Sempre la Relazione precisa che gli incentivi sono dovuti anche per il caso di affidamenti diretti² e che, le Amministrazioni potranno in ogni caso prevedere *“una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l'incentivo non si applica, escludendo qualunque sovraincrementazione”*.

Appare dunque evidente come la disciplina codicistica preveda una remunerazione per il personale dipendente non dirigenziale che sia coinvolto nella gestione delle procedure di affidamento, definendolo **un obbligo** dell'Amministrazione, cui può sottrarsi solo prevedendo modalità diverse

corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

² Sempre dalla Relazione, con riferimento al comma 1 dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023: *“Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti”*.

di remunerazione delle funzioni tecniche, modalità chiaramente semplificatorie rispetto al calcolo della percentuale di ogni singolo importo.

Poste queste considerazioni, e appurato che da oggi, a maggior ragione, la scuola non potrà più considerarsi *sui generis*, i Dirigenti scolastici che vorranno assegnare funzioni tecniche all'unica figura con competenze amministrativo-finanziarie presente negli Uffici, ossia il Direttore SGA (e Assistenti Amministrativi in possesso di adeguate competenze, se presenti), non potranno sottrarsi all'obbligo della remunerazione previsto dal Codice.

Ed è giunto il momento di interrogarci sul perché quell'essere *sui generis* sia stato sempre a fondamento di mancati riconoscimenti e attività lavorativa non considerata o, peggio, data per scontata. Un *sui generis* che ha contribuito a delineare lo stipendio tabellare dei Direttori amministrativi come omnicomprensivo e le funzioni in capo a loro, specularmente, non definite.

Molte di quelle funzioni tecniche che nelle altre Amministrazioni pubbliche (dove sono presenti più figure direttive) sono remunerate d'obbligo, nella scuola sono state esercitate finora mediante utilizzo di credenziali d'accesso del Dirigente dal Direttore SGA, unica figura direttiva per ogni Istituto con plurime competenze e molteplici responsabilità.

Dopo un susseguirsi di CCNL dove la figura dei Direttori non ha mai ottenuto il giusto riconoscimento, grazie al lavoro di Anief Condir inizia a prendere forma una figura Direttoriale con l'aumento dell'indennità di direzione parte fissa e l'assoluta necessità di raddoppiare la parte variabile anche accedendo alle risorse per la valorizzazione del personale scolastico dando in tal modo piena attuazione a quanto previsto dall'art. 56 del CCNL.

Tuttavia si può fare ancora di più, arrivando a collocare il Direttore in area V in una sezione separata riconoscendo in tal modo una vera valorizzazione dal punto di vista economico e giuridico.

Alla luce di quanto detto, come Dipartimento dei Direttori SGA di Anief, visto il nuovo Codice dei contratti pubblici invitiamo tutti i Direttori e gli assistenti amministrativi a non utilizzare le credenziali del DS ed a pretendere in caso di abilitazione alle piattaforme il dovuto riconoscimento economico come previsto dall'art. 45 Dlgs 36/2023.

Palermo, 09 gennaio 2024

Dipartimento Direttori SGA ANIEF

Avv. Alberico Sorrentino